

Provincia di Vicenza

Comune di Zugliano



Progetto ESECUTIVO 1° STRALCIO

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI ZUGLIANO

SCHEMA DI CONTRATTO

1° Stralcio

Progetto

Architettonico e Coordinamento

Architetto Carlo Caretta

06 Dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ZUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. nr.

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DELL'O.P. 1/2018

“PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI ZUGLIANO – STRALCIO I”.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di, in Zugliano (VI), nella sede municipale in via Roma, 69, avanti a me dott. Fiorenzo Saccardo, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

1), nato a il, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. ed Ecologia, domiciliato per la carica presso la sede municipale il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00236130241, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi del comma 3, lettera c) dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000, in attuazione del decreto sindacale n. 1 del 18/01/2018, che nel contesto dell'atto sarà denominato anche “stazione appaltante” o “Amministrazione”;

2), nato a (..) il .././....., domiciliato per la carica in (..), via n. .., nella sua qualità di rappresentante legale della ditta, codice fiscale, P. IVA e iscrizione CCIAA di n., con sede in via n. - (..), che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

Premesso che:

- con determinazione n. del .././2018 veniva approvato il progetto

esecutivo dei lavori dell'O.P. 1/2018 "Palestra scuola elementare di Zugliano – Stralcio I", per un importo a base d'appalto di € (euro), oltre I.V.A., a cui aggiungere € .. (euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici/Ecologia n. del .././2018, sono stati aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori, con il ribasso offerto del % e quindi per un importo complessivo di Euro (euro/..), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € (euro), oneri fiscali esdusi.

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'appalto relativo ai lavori dell'O.P. 1/2018 "Palestra scuola elementare di Zugliano – Stralcio I". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, ed ogni altro documento progettuale che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fa parte del contratto l'offerta a prezzi unitari presentata in fase di gara, che determina il prezzo del contratto, ed il Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 3 - VALORE DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

1. Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro (euro/..), oneri fiscali esclusi.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o dal collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

4. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta l'importo

corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € 150.000,00 (euro centocinquatamila/00) al netto della ritenuta dello 0,5%, di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, su presentazione di regolare fattura, previo rilascio di certificati di pagamento firmati dal Direttore dei lavori.

5. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

6. La rata di saldo è corrisposta entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, in riferimento ai quali entro i primi trenta giorni si provvederà alla verifica della regolare esecuzione dei lavori ed entro i successivi trenta si provvederà al pagamento.

7. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 c.c.

8. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'Appaltatore.

9. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010, n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

10. L'appaltatore ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato: IBAN IT, presso la di,
agenzia di (..) e precisato che le persone delegate ad operare

su di essi sono: c.f. e c.f.
.....

11. L'Appaltatore deve completare le fatture elettroniche, relative al presente contratto, con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto e con il numero dell'impegno di spesa, del codice CIG, del codice CUP

Il Comune di Zugliano (codice univoco IPA UFJGQQ) non procederà al pagamento delle fatture elettroniche prive dei predetti codici.

12. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Zugliano Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Zugliano, che saranno accreditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, sul c/c dedicato sopra citato.

14. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 4 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'Appaltatore è tenuto a adempiere agli obblighi contenuti nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 07/09/2015, dal Presidente della Regione

del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto.

2. Nel caso le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

3. Sono espressamente richiamati nel presente contratto tutti gli obblighi previsti nel citato Protocollo di legalità.

ARTICOLO 5 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Zugliano con deliberazione G.C. n. 137 del 31.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori.

2. La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ARTICOLO 6 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

1. Varianti o modifiche ai lavori possono essere introdotte esclusivamente ai sensi della normativa vigente ed in particolare nei casi previsti dall'art. 106

del Codice dei contratti pubblici.

2. Nel Capitolato speciale d'appalto, all'art. 39, sono elencate le possibili modifiche al contratto eseguibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto né possono comportare revisione dei prezzi.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

4. Qualora, nel rispetto della norma il cui accertamento è demandato al responsabile del procedimento, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

5. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato.

6. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori entro il quinto dell'importo contrattuale. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel quinto dell'originario importo dei lavori, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni di accettazione.

7. Ai fini della determinazione del quinto dell'originario importo dei lavori, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente (art 32 DPR 207/2010 e DM n. 49 del 7 marzo 2018). In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

9. Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che comunque non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera, secondo quanto previsto dal DM n. 49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto.

2. L'appaltatore ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle leggi e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolamentano il presente appalto.

ARTICOLO 8 - TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale. L'importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera corrispondente allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione alla stesura dello stato finale.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

appaltante a causa dei ritardi.

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. L'Amministrazione si riserva di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro prima che intervenga il collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione mafiose, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Vicenza.

2. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria, n., rilasciata da, agenzia, il .././2018 di € (euro/47), pari al % dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità

previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

4. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume sia la responsabilità per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo, l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n., rilasciata da, agenzia, il .././2018.

3. La suddetta garanzia deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Impresa appaltatrice ha indicato in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto in corso d'opera per l'esecuzione delle lavorazioni:

ARTICOLO 15 - VARIAZIONI IN COMPOSIZIONE SOCIETARIA

1. Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, qualora durante il corso dei lavori, nella composizione societaria della società avvenga una variazione superiore al 2 per cento, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, l'Appaltatore si assume l'onere di darne tempestiva comunicazione all'Ente.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.

3. L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà far pervenire al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza, l'elenco nominativo del personale dipendente che sarà destinato alla esecuzione dei lavori di cui al presente contratto. Il suddetto elenco potrà comprendere anche i dipendenti non impegnati momentaneamente nel cantiere, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli presenti nel luogo dei lavori. Eventuali aggiornamenti dell'elenco dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza.

4. Il Direttore dei Lavori ed il personale incaricato della sorveglianza dei lavori stessi, potranno controllare in qualsiasi momento se le persone presenti in cantiere siano comprese nell'elenco inviato, facendosi esibire documenti di

riconoscimento. Dall'elenco dovranno risultare, per ogni dipendente, oltre al cognome, nome, data e luogo di nascita, anche la qualifica e la posizione nel Libro Unico del Lavoro dell'Impresa appaltatrice. Le persone eventualmente non comprese nell'elenco, saranno allontanate dal cantiere, riservandosi, al riguardo, il Comune di Zugliano ogni ulteriore azione e provvedimento.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono effettuate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il domicilio eletto e la sede legale dell'Appaltatore.

ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.
2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva per cui richiedono la registrazione in misura fissa. L'imposta di bollo viene assolta in misura forfettaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis¹, nr. 4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.

ARTICOLO 19 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri per l'esecuzione

delle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l'accertamento della qualità delle opere realizzate.

ARTICOLO 20 - REGISTRAZIONE

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.

ARTICOLO 22 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dell'Appaltatore conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.

2. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è il Comune di Zugliano con sede in Zugliano (VI), via Roma 69, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è geom. Tiziano Pigato, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia e per ciò che riguarda i pagamenti la dott.ssa Monica

Golin, Responsabile del Settore Finanziario.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipulazione del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

E, richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, di quindici facciate intere e parte della sedicesima escluse le firme del quale ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, alla mia presenza, e con me Segretario, lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo nr. 50/2016.

Per la Stazione Appaltante -

Per l'Appaltatore -

Il Segretario Comunale rogante - Saccardo Fiorenzo